



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 13 dicembre 2024 n.195

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e più precisamente:

- *la necessità di aggiornare alcune disposizioni previste da precedenti decreti - legge, da regolamento e dalle misure adottate in materia di richiesta e rinnovo del permesso di soggiorno provvisorio dato il protrarsi della situazione di instabilità derivante dal conflitto in Ucraina;*
- *l'urgenza di assicurare la proroga della validità del permesso di soggiorno provvisorio, garantendo ai cittadini ucraini la continuità nell'erogazione dei servizi nel rispetto degli adempimenti necessari;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.4 adottata nella seduta del 9 dicembre 2024;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto – legge:

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERMESSO DI SOGGIORNO PROVVISORIO PER EMERGENZA UCRAINA

Art. 1

(Modifiche alla durata dei permessi di soggiorno provvisori di cui al Decreto - Legge 22 marzo 2022 n.41 e successive modifiche)

1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto - legge, i permessi di soggiorno provvisori di cui all'articolo 2 del Decreto - Legge 22 marzo 2022 n.41 e successive modifiche hanno durata massima fissata al 31 dicembre 2025.
2. I permessi di soggiorno provvisori di cui all'articolo 2 del Decreto - Legge n.41/2022 e successive modifiche, già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente decreto - legge, possono essere rinnovati e la loro durata massima è fissata al 31 dicembre 2025.
3. I permessi di soggiorno provvisori sono rinnovati dalla Gendarmeria - Ufficio Stranieri - verificata la disponibilità di alloggio.
4. Ai fini del rilascio di nuovi permessi di soggiorno provvisori di cui al comma 1, è verificata la preventiva disponibilità di alloggio presso privati.

Art. 2

(Modifiche al comma 5 bis dell'articolo 2 del Decreto – Legge n.41/2022 e successive modifiche)

1. Il comma 5 *bis*, dell'articolo 2 del Decreto - Legge n.41/2022 e successive modifiche è così sostituito:
2. “5 *bis*. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito l'accesso al lavoro nelle tipologie previste dal Decreto Delegato 2 dicembre 2024 n.190 e così come previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera b) del Decreto Delegato 15 luglio 2021 n.130, nonché le prestazioni di lavoro occasionale in tutti i settori economici così come previsto dal Decreto Delegato n.130/2021. È consentita altresì l'assunzione nei settori economici non previsti dal Decreto Delegato n.190/2024, previa preventiva richiesta ed autorizzazione della Commissione per il Lavoro.”.

Art. 3

(Gestione dei flussi)

1. Il limite per la concessione dei permessi di soggiorno provvisori fissato dall'articolo 2-*bis* del Decreto - Legge n.41/2022 è stabilito in centodieci unità. Tale limite può essere incrementato dal Congresso di Stato fino ad un massimo del 5 per cento su base mensile.
2. Con delibera del Congresso di Stato è dichiarato il termine dell'emergenza. Qualora la conclusione dell'emergenza avvenga precedentemente al 31 dicembre 2025, i permessi di soggiorno provvisori già rilasciati ai sensi dell'articolo 2 del Decreto – Legge n.41/2022 e successive modifiche, rimangono validi fino al trentesimo giorno successivo all'adozione della sopracitata delibera.

Art. 4

(Modifica dell'articolo 3 del Decreto – Legge 29 settembre 2022 n.138)

1. Il comma 3, dell'articolo 3 del Decreto –Legge 29 settembre 2022 n.138, è così sostituito:
“3. Ai fini della concessione del permesso di soggiorno provvisorio il cittadino ucraino deve obbligatoriamente:
- a) dichiarare per iscritto di non avere soggiornato, nei quindici giorni precedenti l'arrivo nella Repubblica di San Marino, in un Paese diverso dall'Ucraina e di non avere in corso altro procedimento di richiesta di regolarizzazione della residenza in altro Paese;
- b) informare il Dipartimento Affari Esteri, per il tramite del proprio nucleo familiare già presente sul territorio sammarinese che richiede il ricongiungimento, della volontà di richiedere il permesso di soggiorno provvisorio. Allegata a tale comunicazione, deve essere riportato l'indirizzo dell'alloggio presso cui è accolto il cittadino ucraino per tutta la durata del soggiorno in Repubblica;
- c) rientrare nei casi di ricongiungimento familiare per i quali ammesso il solo rapporto di parentela di primo grado. Nel caso in cui il ricongiungimento familiare riguardi un minore il grado di parentela può essere esteso sino a quello del parente più prossimo.”.

Art. 5

(Modifica dell'articolo 3-bis del Decreto – Legge n. 138/2022)

1. L'articolo 3-*bis* del Decreto –Legge n.138/2022 è così sostituito:
“1. Ai cittadini ucraini presenti sul territorio in forza di permesso di soggiorno provvisorio è assicurato il diritto all'istruzione nella medesima misura garantita ai residenti per quanto concerne l'iscrizione alle scuole e la frequenza alle lezioni, la fornitura dei libri di testo, il trasporto scolastico e i benefici previsti dalla Legge sul Diritto allo Studio.
2. Chi esercita la patria potestà di minori ucraini presenti sul territorio, in forza di permesso

di soggiorno provvisorio, aventi età compresa tra i sei e i sedici anni di età, qualora non siano iscritti presso scuole sammarinesi, ma svolgano la didattica a distanza nel loro paese di origine, deve presentare, al Dipartimento Istruzione, il certificato di iscrizione e frequenza rilasciato dallo stesso istituto scolastico.

3. Il certificato di iscrizione e frequenza dovrà essere presentato in doppia lingua Ucraino/Inglese oppure corredato di traduzione in lingua italiana asseverata.”.

Art. 6

(Disposizioni straordinarie sui permessi di soggiorno per cittadini ucraini)

1. In via straordinaria, fino al 31 dicembre 2025, i cittadini ucraini presenti sul territorio in forza di qualsiasi tipologia di permesso di soggiorno, già scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto - legge o prossimo alla scadenza, non sono tenuti all’obbligo di rientro nel Paese di provenienza.

2. Su istanza dei soggetti di cui al comma 1, al fine di consentire la permanenza in territorio sammarinese agli stranieri interessati, è rilasciato dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri il permesso di soggiorno di cui all’articolo 8 della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche.

3. Ai cittadini ucraini provenienti da Paesi non inclusi nello spazio Schengen non si applicano le disposizioni dell’articolo 12, comma 4 della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche.

Art. 7

(Abrogazione)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente decreto – legge ed in particolare il Decreto – Legge 23 gennaio 2024 n.9.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 13 dicembre 2024/1724 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Francesca Civerchia – Dalibor Riccardi

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Andrea Belluzzi

